

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1844

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANGIORGIO, ANIASI, VITI, MASINI, SAVINO**

*Presentata il 5 novembre 1992*

Norme sull'organizzazione di corsi riservati di specializzazione polivalente in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970. Istituzione della cattedra mista e altre disposizioni a favore degli insegnanti specializzati per il sostegno

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto i corsi di specializzazione polivalente istituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, hanno una durata biennale e un numero di partecipanti per provincia rigidamente predefinito.

È accaduto così che un discreto numero di insegnanti supplenti, con un certo periodo di servizio svolto anche in attività di sostegno ad alunni handicappati, in attesa di una nomina in ruolo da effettuarsi in base a quanto previsto dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, non abbiano fino a questo momento potuto frequentare i suddetti corsi e conseguire il relativo titolo di specializzazione.

Si deve inoltre tenere presente che nella scuola media esiste una carenza molto seria di personale di ruolo specializzato per il sostegno. Con i tempi previsti dalla prassi amministrativa in vigore occorreranno tempi molto lunghi per ricoprire, con personale in possesso del necessario diploma di specializzazione, circa 10.000 posti attualmente funzionanti con personale non pienamente qualificato. È

per questo motivo che con la presente proposta di legge si vuole introdurre anche la possibilità di consentire, in un ambito provinciale, la possibilità di trasferimento, su tutti i posti di sostegno disponibili, del personale di ruolo con diploma biennale di specializzazione. Corrisponde alla stessa esigenza, concorrente con l'assoluta necessità di rendere più efficace l'attività di sostegno, anche la proposta di istituire la cattedra mista.

Al tempo stesso il personale inserito nelle residue graduatorie nazionali, istituite dall'articolo 8-bis del decreto-legge n. 323 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 426 del 1988, e in attesa della nomina in ruolo non supera le 1800 unità. Una gran parte di esso proviene dalle graduatorie provinciali istituite dall'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e ha svolto in questi anni un servizio di insegnamento nella scuola media come supplente e in attività di sostegno ad alunni handicappati.

Si deve inoltre tenere presente che fino al completo esaurimento delle predette graduatorie nazionali non potranno essere attivati per le corrispondenti discipline i concorsi provinciali per soli titoli previsti dal decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. Inoltre con lo scadere del periodo previsto dal decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, i posti attualmente destinati all'esaurimento delle nomine dalle graduatorie nazionali saranno di nuovo destinati, sia pure al 50 per cento, ai concorsi, con effetto prevedibile di blocco del nuovo sistema concorsuale per soli titoli.

Tale situazione rischia di essere particolarmente grave per alcune discipline

come l'educazione artistica e l'educazione fisica.

Con la presente proposta di legge si vuole dare una risposta organica e al tempo stesso corretta, sotto il profilo delle esigenze di qualificazione richieste dal nostro sistema scolastico, sia ai problemi di determinate categorie di personale sia all'esigenza fortemente sentita di una più efficace attività nel sostegno dell'inserimento scolastico dei bambini handicappati.

La proposta di legge si compone di due articoli.

Il primo prevede, per gli insegnanti di scuola media con determinati requisiti di servizio, la possibilità di partecipare a corsi biennali di specializzazione istituiti in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975.

Il secondo articolo stabilisce che questi corsi siano organizzati dai provveditorati e non anche dalle organizzazioni private che attualmente possono svolgerli.

I titoli di specializzazione così conseguiti verranno valutati nelle graduatorie nazionali di immissione in ruolo.

Gli insegnanti che frequenteranno regolarmente tali corsi, qualora in servizio come supplenti annuali su posti di sostegno ad alunni handicappati, vengono mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo.

Trattandosi di personale comunque necessario al funzionamento della scuola e comunque assunto e retribuito in base alle norme finanziarie e amministrative vigenti, gli oneri finanziari da prevedere a copertura del presente provvedimento riguardano esclusivamente quelli necessari alla gestione dei corsi speciali. Si indica a tale riguardo una spesa annua pari a 5.000 milioni di lire a partire dal 1993, da prelevarsi a carico del capitolo n. 1121 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Gli insegnanti di scuola media inseriti nelle graduatorie nazionali compilate in base alle disposizioni contenute nell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, già inseriti nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e alla legge 16 luglio 1984, n. 326, che abbiano, successivamente all'anno scolastico 1982-1983, prestato un servizio anche non continuativo di trecentosessanta giorni in qualità di supplenti annuali con nomina del provveditore agli studi su posti di sostegno agli handicappati o su posti normali, sono ammessi, a domanda, a frequentare i corsi biennali di specializzazione polivalente istituiti in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

## ART. 2.

1. I corsi di cui all'articolo 1 sono organizzati esclusivamente dai provveditorati agli studi secondo le modalità indicate nell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 127 del 16 maggio 1991, e successive modificazioni.

2. I suddetti corsi sono riservati agli insegnanti di cui all'articolo 1 e per la loro organizzazione si prescinde dai limiti di età nonché da quelli in vigore per la definizione del numero dei partecipanti.

3. I titoli di specializzazione conseguiti al termine dei corsi vengono valutati ai fini delle nomine in ruolo, da effettuarsi sulla base delle graduatorie nazionali istituite in base all'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

4. Tutti i posti di sostegno vacanti nell'organico di diritto, dopo i movimenti del personale specializzato, ivi compresi i

posti residuati dai trasferimenti interprovinciali, sono messi a disposizione dei trasferimenti da classe di concorso a sostegno, in ambito provinciale, dei docenti provvisti del titolo di specializzazione.

5. Gli insegnanti regolarmente frequentanti i corsi di specializzazione istituiti ai sensi della presente legge, qualora risultino in servizio come supplenti annuali nell'anno 1991-1992 su posti di sostegno ad alunni handicappati, sono mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo.

6. Nelle scuole medie di primo e secondo grado sono istituite cattedre-orario miste. Esse comprendono ore di insegnamento delle discipline curriculari e fino ad un massimo di sette ore settimanali di sostegno, e sono assegnate a docenti della scuola in possesso di diploma biennale di specializzazione. Per ciascuna materia o gruppo di materie gli obblighi orari settimanali di insegnamento continuano ad essere quelli stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782. Le cattedre miste sostituiscono, ove istituite, una quota corrispondente di ore già attribuite all'organico di sostegno ed hanno una validità triennale. Alla scadenza del triennio esse vengono riconfermate o modificate a seconda delle esigenze e della disponibilità dei docenti specializzati. Con le stesse modalità possono essere istituite cattedre-orario miste nelle scuole con classi a tempo prolungato. I criteri generali per la costituzione delle cattedre miste sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

7. Alle spese necessarie alla organizzazione dei corsi di cui alla presente legge, valutabile in lire 5.000 milioni annui, si provvede, per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1121 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.